

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49271 Anno 2016

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 20/05/2016

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VERRILLO ANTONIO, n. il 04/06/1979;

avverso la sentenza n. 6464/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/02/2015;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Francesca Loy, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 19/02/2015 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 04/02/2014, previa concessione delle attenuanti generiche, riduceva ad anni quattro di reclusione la pena inflitta a Verrillo Antonio in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 575, 61 n. 1 cod. pen. e 81, comma secondo, 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 (tentato omicidio per futili motivi nei confronti di Miranda Tiberio, a mezzo di due colpi alla regione addominale bassa sinistra e all'emitorace destro, cagionandogli lesioni personali consistite in ferita da punta con prognosi riservata, a mezzo di coltello a serramanico di lunghezza totale di cm. 17,5 e lama di cm. 8 - reati commessi in Pastorano il 22/04/2013).

1.1. In motivazione, la Corte di merito escludeva l'occasionalità dell'uso del coltello da parte dell'imputato e confermava la messa in pericolo di vita della persona offesa per effetto delle ferite cagionate. Secondo la Corte, non era accertato se il coltello utilizzato fosse uscito dal marsupio o prelevato nella guardiola dall'imputato: tale circostanza, però, al massimo poteva caratterizzare l'elemento soggettivo come dolo d'impeto compatibile con la figura del dolo alternativo, ricorrente alla luce degli elementi sintomatici della sussistenza del dolo del tentato omicidio.

1.2. La Corte territoriale escludeva l'esistenza del giustificato motivo per il reato di porto del coltello di cui al capo 2), stante la mancanza di una specifica autorizzazione e della prova di un'attività lavorativa che lo consentisse.

1.3. In ordine all'attenuante della provocazione il primo giudicante, in via preliminare, riteneva non dimostrata l'asserzione difensiva, secondo la quale proprio la persona offesa dava inizio alla lite, concludendo che la difesa, incombendo sulla stessa l'onere probatorio, non aveva dimostrato la ricorrenza degli estremi dell'attenuante invocata.

Nel confermare la delibazione fatta dal primo giudicante, la Corte d'appello rilevava, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, la mancanza di un sufficiente requisito di "proporzionalità", come dovrebbe ritenersi, anche in via generale, in caso di ricorso all'uso di un coltello rispetto ad un'offesa di soggetto disarmato.

1.4. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte in ragione delle modalità non gravi della condotta nonché della personalità dell'imputato quale desumibile dall'assenza di precedenti penali, concedeva le attenuanti generiche e calcolava la pena come segue: pena base per il tentato omicidio di anni cinque e mesi undici di reclusione; aumentata per il reato di porto di coltello ad anni sei; ridotta per il rito alla pena di mesi quattro di reclusione.



2. La difesa di Verrillo Antonio proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di ricorso qui di seguito prospettati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen..

Ad avviso della difesa l'impugnata sentenza analizzava solo apparentemente la censura difensiva in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, non esaminando l'evoluzione della condotta del Verrillo, che deponeva per l'assenza dell'elemento psicologico del delitto in questione, avendo desistito dallo sferrare ulteriori colpi, dopo aver ferito la persona offesa, nel momento di maggior debolezza di quest'ultima vittima, dandosi alla fuga.

La difesa deduceva che la lite presso la ditta di trasporti tra il Verrillo ed il Miranda si sviluppava in un primo momento, in cui altri colleghi presenti intervenivano a dividere i due litiganti ed un secondo, nel quale il Verrillo utilizzava il coltello e si allontanava dandosi alla fuga; l'uso del coltello da parte del Verrillo trovava la sua *ratio* nell'incapacità di liberarsi dall'aggressione attuata dalla persona offesa nei suoi confronti. Essendo attendibile la ricostruzione fornita dal Verrillo e stante la volontaria interruzione dell'azione criminosa, non poteva riconoscersi l'*animus necandi*.

Secondo la prospettazione difensiva, il Giudice del gravame ometteva di valutare il dato oggettivo cristallizzato nella sentenza del primo giudice della lesione alla regione parietale sinistra del Verrillo provocata da un violento pugno sferrato dal Miranda, talmente forte da fratturarsi il metacarpo della mano destra. In questo momento si inseriva la reazione del Verrillo tesa a liberarsi dalla aggressione del Miranda che, solo per *incidens*, altro dato ignorato dalla Corte d'appello, era il doppio in corporatura ed in altezza rispetto all'imputato.

La difesa osservava che la finalità dell'azione di allontanare il Miranda si ricavava anche dall'esame della consulenza di parte del dr. Saliva, secondo cui l'unico colpo inferto di punta non era stato inferto con forza, tanto che la lama non era entrata completamente, circostanza confermata dal perito nominato dal giudice.

Ad avviso della difesa, il Verrillo, in posizione vicina alla vittima, favorevole per poter sferrare colpi mortali, dopo essere riuscito ad allentare la presa allontanando l'aggressore, si era dato alla fuga; ai fini della diversa definizione del fatto materiale, dovevano essere valutati il diverso atteggiamento psicologico dell'agente e la differente potenzialità dell'azione lesiva. La Corte d'appello non valutava l'assenza dell'elemento psicologico ai fini della sussistenza del delitto in questione, omettendo di motivare sulla necessità di adesione alla ricostruzione operata dal primo giudice.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975. La difesa sosteneva che la sentenza impugnata non conteneva motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di porto illecito in luogo pubblico di arma contestato al capo b). La detenzione del coltello utilizzato, occasionalmente, dal Verrillo, scaturiva dall'esigenza di svolgere le mansioni proprie dell'attività lavorativa svolta, di apertura di cartoni e di imballaggio di

merci, per le quali occorre portare con sé il coltello. Per tale ragione il suo possesso doveva ritenersi strumentale rispetto a dette incombenze.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen..

Secondo la difesa, ai fini della sussistenza dell'attenuante occorre l'esistenza di un nesso di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra loro, contrariamente a quanto indicato dalla Corte.

La difesa deduceva che il primo giudice aveva individuato le ragioni dell'aggressione del Verrillo nell'esito dello scontro fisico avuto col Miranda e nella sua impossibilità a prevalere sull'avversario col solo uso della forza fisica. Rilevava che il delitto era compiuto dall'agente in uno stato d'ira indotto da un fatto ingiusto altrui, la violenta aggressione del Miranda. La motivazione in ordine all'insussistenza della provocazione appariva inadeguata poiché richiedeva una sorta di proporzione, non prevista dalla norma con criterio di assolutezza e comunque da valutare in relazione alle circostanze di fatto ed ai mezzi reattivi di cui l'imputato poteva disporre e che riteneva opportuno utilizzare.

In base alla prospettazione difensiva, la potenzialità offensiva e provocatoria avrebbe dovuto essere apprezzata in concreto, tenendo conto delle caratteristiche fisiche del provocato e del provocatore, della stazza del Miranda e della violenta aggressione, perpetrata ai danni del Verrillo fisicamente soccombente. Esisteva un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra loro. Se i giudici riconoscevano l'esistenza di un motivo non futile o abietto a fondamento della reazione posta in essere dal Verrillo, non si comprendeva perché la stessa argomentazione non potesse dimostrare la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen..

2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen.. I giudici della Corte d'appello applicavano le attenuanti generiche e riducevano la pena, pur individuando la pena base non nel minimo previsto per il delitto in questione nella forma tentata. La necessità di discostarsi dal minimo in ragione degli elementi di segno positivo derivanti dall'applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. doveva formare oggetto di specifica motivazione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, in ordine all'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio, con motivazione congrua ed adeguata, la Corte territoriale, individuava l'*animus necandi* nella condotta del Verrillo alla stregua della c.d. prognosi postuma, trattandosi di condotta caratterizzata dalla reiterazione dei colpi inferti in zone vitali del corpo (regione addominale ed emitorace destro) con mezzo idoneo a cagionare l'evento lesivo finale (coltello a serramanico), richiamando anche per *relationem* le motiva-

zioni del G.I.P., inerenti anche alla forza impressa al colpo e alla sua perpendicolarità rispetto all'addome della vittima.

La Corte di merito, quindi, descriveva compiutamente gli elementi sintomatici dell'azione criminosa, dai quali dedurre la sussistenza del dolo alternativo, nel rispetto dei principi giurisprudenziali in materia.

La prova del dolo di omicidio o di tentato omicidio, infatti, deve essere ricercata attraverso un procedimento inferenziale, analogo a quello utilizzabile nel procedimento indiziario, da fatti esterni e certi, aventi sicuro valore sintomatico, che, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza, consentano di inferire l'esistenza del dolo.

Per stabilire se il colpevole abbia effettivamente voluto la morte del soggetto passivo, è necessario affidarsi ad una serie di regole di esperienza, la conformità alle quali - quando non sussistano circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane - è sufficiente per dimostrare l'*animus necandi*. La valutazione circa l'esistenza o meno dell'*animus necandi* - che rifiuta ogni presunzione che, oltre a contrastare con la personalità della responsabilità penale, non si concilierebbe con l'essenza del dolo - costituisce il risultato di un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, a base della quale può essere posto qualsiasi dato probatorio acquisito al processo, rilevante per tale profilo.

In tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume natura indiretta, dovendo essere ricavata da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta, più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente per la loro non equivoca potenzialità offensiva; ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'*animus necandi*, acquisisce valore determinante l'idoneità dell'azione, da apprezzare in concreto, con una prognosi formulata *ex post*, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, 18/04/2013 n. 35006, Polisi, Rv. 257208). La sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi (Sez. 1, 07/07/2011 n. 30466, Miletta, Rv. 251014).

La difesa non si confrontava con le argomentazioni prospettate, concernenti gli elementi sintomatici della volontà omicida, bensì si limitava a prospettare censure in fatto circa il comportamento successivo del Verrillo (fuggito dal luogo del fatto senza infliggere il colpo mortale nei confronti della vittima), peraltro non specificamente prospettate nell'atto d'appello e, conseguentemente, sviluppate in violazione del generale principio devolutivo.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, inerente alla contestazione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, i giudici di merito rilevavano che la professione di autista svolta dal Verrillo non integrava un'ipotesi di giustificato motivo per il porto di coltello. Escludevano quindi il nesso di causalità tra il trasporto dell'arma e l'attività lavorativa espletata.

Anche in tal caso, la difesa non si confrontava coi predetti ragionamenti, limitandosi a rilevare la circostanza di fatto, non rilevabile in sede di legittimità, dell'essere il Verrillo adibito di fatto ad attività di imballaggio di materiali, che rendevano indispensabile l'uso di coltello.

3. In relazione al terzo motivo di ricorso, la Corte d'appello negava la sussistenza dell'invocata circostanza attenuante della provocazione, per la mancanza di prova della sua sussistenza da parte dell'imputato nonché per la mancanza della proporzionalità tra i mezzi, stanti il possesso di un coltello da parte del Verrillo e l'assenza di mezzi di offesa a disposizione della vittima.

Sotto il primo profilo, occorre rilevare che la difesa non forniva nessun elemento per confutare la predetta argomentazione.

In relazione all'ulteriore aspetto affrontato dal Giudice di secondo grado, va osservato che l'attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (cfr., in fattispecie analoga, Sez. 5, 14/11/2013, dep. 2014, n. 604, D'Ambrogio, Rv. 258678; Sez. 1, 15/07/2010 n. 30469, Lucianò, Rv. 248375).

4. In riferimento al quarto motivo di ricorso la Corte territoriale concedeva le attenuanti generiche ma non nella misura massima, ragion per cui su tale punto la difesa prospettava ricorso per omessa motivazione.

Ebbene, il giudice, nel concedere le attenuanti generiche non è tenuto a disporre la riduzione nella misura massima, risultando necessaria l'indicazione specifica, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. di quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, 12/06/2008 n. 35346, Bonarrigo, Rv. 241189). In proposito, la pronuncia impugnata contiene riferimenti al tipo di lesioni inflitte e al possesso di arma contrariamente alla vittima, da ritenere sufficientemente indicativi della ragione del quantum di diminuzione della pena.

 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma il 20 maggio 2016.

